

Crema, 6 febbraio 2018

Mario Tagliaferri – *Dott. Comm. R.L.*
Matteo Zucca – *Dott. Comm. R.L.*
Emanuele Serina – *Dott. Comm. R.L.*

Roberta Jacobone – *Rag. Comm. R.L.*
Giacomo Dall'Aglio – *Dott. Comm. R.L.*
Rina Chiesa – *Dott. Comm. R.L.*
Stefania Serina – *Dott. Comm. R.L.*
Andrea Rizzi – *Dott. Comm.*
Matteo Riboldi – *Dott.*

Of counsel LEXIS

Matteo Di Nunzio – *Rag. Comm. – R.L.*

Franco Tagliaferri – *Avvocato*
Luisa Sangiovanni – *Avvocato*
Beatrice Buzzella – *Avvocato*
Silvio Duse – *Avvocato*
Marta Bolzani – *Avvocato*
Mario Baroni – *Avvocato*
Stefania Ridolfo – *Avvocato*
www.legal-ita.eu

Circolare n. 6/2018 – Super e iper ammortamento 2018

Gent.mi Clienti, la legge di Bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n.205, pubblicata nella G.U. n.302 del 29/12/2017) è intervenuta sugli argomenti in questione, prorogandone l'efficacia e introducendo alcune novità e modifiche.

Il legislatore, in particolare, oltre a estendere l'agevolazione a tutto il 2018:

- 1) ha escluso dal super ammortamento tutti gli investimenti in veicoli e mezzi di trasporto ed ha provveduto a ridurre la percentuale di maggiorazione del costo di acquisto dei beni dal 40% al 30%;
- 2) ha esteso l'ambito applicativo degli iper ammortamenti e disciplinato la sostituzione di beni su quali era in corso la fruizione del beneficio.

Super ammortamenti

I super ammortamenti, introdotti con la legge n.208 del 28 dicembre 2015, sono una misura agevolativa sotto il profilo fiscale che, già prorogata con la legge di bilancio 2017, è stata nuovamente protratta con la legge n.205 del 27 dicembre 2017 (anche detta "Legge di Bilancio 2018").

Il campo di applicazione è relativo all'acquisto di beni strumentali, anche in leasing, diversi da fabbricati e dalle costruzioni (ed altri beni materiali con coefficiente ministeriale di ammortamento inferiore al 6,5%).

In particolare, l'agevolazione, che si manifesta in forma di maggiore ammortamento deducibile ai fini delle imposte sul reddito, è stata estesa agli acquisti che si realizzeranno dal 1.1.2018 al 31.12.2018, ovvero prima del 30.06.2019 purché entro il 31.12.2018 risulti accettato il relativo ordine dal venditore e sia stato corrisposto un acconto corrispondente almeno al 20% del costo di acquisizione.

Rispetto alla precedente disciplina (in vigore fino al 2017) di questa agevolazione:

- Il costo del bene è aumentabile del 30% (in luogo del 40%);
- Sono escluse dall'agevolazione tutti i veicoli di cui al comma 1 dell'art.164 del TUIR. In precedenza, erano agevolabili gli acquisti di vetture strumentali all'attività d'impresa e di uso pubblico.

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente precisato che l'esclusione delle vetture di cui all'art.164 non coinvolge gli autocarri che, pertanto, potranno disporre del super ammortamento del 130% del valore di costo sempre che rispettino il requisito di inerenza all'attività d'impresa (che coinvolge tutti i beni agevolabili).

Pertanto, alla luce di quanto indicato, si riporta una tabella che indica la misura del beneficio in relazione alla tempistica di investimento (*fonte: Circolare Confindustria, 10 gennaio 2018*):

PERIODO DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI	CONDIZIONI DA RISPETTARE	MAGGIORAZIONE
Dal 1/1/2018 al 30/6/2018	Entro il 31/12/2017 ordine accettato e versamento acconto pari al 20% del costo	40%
Dal 1/1/2018 al 30/6/2018	Assenza di una delle due condizioni indicate nel punto precedente	30%
Dal 1/7/2018 al 31/12/2018	Regime	30%
Dal 1/1/2019 al 30/6/2019	Entro il 31/12/2018 ordine accettato e versamento acconto pari al 20% del costo	30%

Iper ammortamenti

Anche la disciplina degli iper ammortamenti introdotta con la Legge 232/2016, che prevede la maggiorazione a fini fiscali, del 150% del costo di nuovi beni strumentali acquisiti, è stata oggetto di proroga prevedendo l'estensione dell'applicazione agli acquisti effettuati entro il 31.12.2018, ovvero entro il 31.12.2019 purché sussistano le condizioni osservate in precedenza per i super ammortamenti (ordine accettato dal venditore e pagamento di un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione).

Oggetto di questa disciplina sono gli investimenti di nuovi beni sostenuti da titolari di reddito d'impresa e finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica digitale. In particolare, in chiave "Industria 4.0", i beni agevolabili sono indicati nell'Allegato A della legge di bilancio 232/2016, ossia:

- beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento;
- sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;
- sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali;
- sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine;
- dispositivi per l'interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell'ergonomia;
- dispositivi della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

Alla citata misura, introdotta con la Legge 232/2016, era poi collegata la maggiorazione del 40% per l'acquisto di specifici beni immateriali (individuati nell'allegato B della citata legge) la quale è stata anch'essa prorogata per il periodo di vigenza della norma sugli iper ammortamenti.

I beni immateriali agevolabili sono software, sistemi, piattaforme ed applicazioni per:

- progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e della produzione;
- *artificial intelligence & machine learning*;
- progettazione, modellazione 3D, simulazione, sperimentazione, prototipazione e verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche;
- accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della *supply chain (cloud computing)*;
- *industrial analytics* dedicati al trattamento ed all'elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (*Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting*);

- produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (*cybersystem*).

La legge di bilancio 2018 ha esteso anche la gamma di investimenti agevolabili prevedendo l'inclusione di spese per:

- sistemi di gestione della *supply chain* finalizzata al *drop shipping* nell'*e-commerce*;
- *software* e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- *software*, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi *on-field* e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi *on-field*).

Come previsto dalla norma originaria, l'impresa interessata ad usufruire del beneficio degli iperammortamenti deve disporre di una dichiarazione del legale rappresentante (ai sensi del DPR 445/2000) o, qualora i beni abbiano un costo superiore a € 500.000, di una perizia tecnica rilasciata da un ingegnere (o da un perito industriale o da un ente di certificazione accreditato) che attesti che:

- 1) il bene possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nelle categorie A (per i beni materiali) e B (per quelli immateriali);
- 2) è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

L'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 152/E del 15.12.2017 ha precisato che, fermo restando il rispetto del termine del 31 dicembre 2017 per l'effettuazione della verifica delle caratteristiche tecniche dei beni e dell'interconnessione, il professionista incaricato può procedere al giuramento della perizia anche nei primi giorni successivi a tale data.

Con la legge di bilancio 2018 il legislatore ha infine stabilito che il beneficio, in caso di beni sostituiti dall'impresa per i quali era stato determinato l'iperammortamento, non decade per le quote di ammortamento mancanti, qualora il bene in uscita sia ceduto e nel medesimo periodo d'imposta:

- Il bene dismesso sia sostituito con un bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dal richiamato Allegato A della legge 232/2016.
- Sia prodotta un'attestazione dell'investimento sostitutivo, che puntualizzi le caratteristiche del nuovo bene acquisito e il possesso del requisito dell'interconnessione.

Al manifestarsi delle predette condizioni, continuerà ad essere quantificato l'iperammortamento. Al comma 36 della legge di bilancio 2018 è specificato che nel caso in cui il nuovo bene abbia un valore di costo inferiore a quello del bene oggetto di sostituzione, il beneficio fiscale inizialmente determinato andrà ridotto alla luce del minore costo agevolabile del bene subentrato nel patrimonio d'impresa.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

LEXIS - Dottori Commercialisti Associati